



DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE E CULTURA

REGOLAMENTO
PER L'ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME E INTERMEDIE

1. Le iscrizioni al primo anno del ciclo primario si effettuano, di norma, nella primavera precedente l'inizio dell'anno scolastico, in cui gli alunni incominceranno a frequentare la Scuola Elementare.
2. La Direzione della Scuola Elementare rende noti, annualmente, con congruo anticipo, mediante i mezzi di informazione, tempi e modalità di presentazione delle richieste di iscrizione.
3. L'iscrizione alla classe prima della Scuola Elementare è obbligatoria per i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno in corso. È ammessa l'iscrizione facoltativa anticipata per i bambini che compiranno 6 anni entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello d'inizio della frequenza scolastica (D.D. 86/2014).
4. Ogni alunno, iscritto alla Scuola Elementare, viene assegnato ad una classe o sezione. La formazione delle classi spetta al Dirigente Scolastico, che si ispira ai criteri stabiliti nelle normative in materia (art.1 Legge 87/2003 - È fatto comunque salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 27 Legge 21/1998):
 - efficacia dei percorsi formativi;
 - indicazioni pedagogico-didattiche;
 - bacini di utenza;
 - disponibilità delle strutture e dei trasporti;
 - miglior utilizzo delle risorse professionali e materiali;
 - attenzione alle esigenze educative espresse dalle famigliee alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
5. Le classi sono costituite, di norma, con un numero minimo di 13 alunni ed uno massimo di 22. Le eventuali iscrizioni eccedenti il numero massimo provocano, laddove possibile, lo sdoppiamento della classe se vengono superate complessivamente le 25 unità. In ogni caso, si cercherà di evitare la creazione di classi che superino i 20 alunni.
6. Le classi prime sono costituite tenendo conto, in primo luogo, dell'efficacia dei percorsi formativi, delle ragioni pedagogico-didattiche e, successivamente, delle domande presentate dai genitori degli alunni che risiedono nel bacino di utenza del plesso scolastico richiesto.
7. Al fine di equilibrare la formazione delle classi prime, con l'obiettivo di evitare la formazione di classi in deroga (sotto le 13 unità) e classi eccessivamente dimensionate (sopra le 20 unità), la Direzione scolastica, sulla base dei criteri di cui al successivo punto 8, potrà disporre le iscrizioni anche in plessi diversi da quelli per i quali è stata presentata domanda. Il numero massimo di alunni per classi potrà essere ulteriormente ridotto tenendo conto delle prescrizioni impartite dal Servizio di Prevenzione e Protezione.
8. Il criterio di valutazione per l'eventuale indirizzamento verso plessi diversi da quello prescelto è definito sulla base della residenza dell'alunno, rispetto alle Aree di pertinenza territoriale così come indicate nel prospetto allegato al presente Regolamento. L'indirizzamento verso i differenti plessi siti all'interno delle Aree, sarà valutato in funzione della distanza di residenza dalle sedi scolastiche, fatto salvo il diritto al trasporto scolastico.

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00032539 del 04/04/2025

REPUBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 23 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 882262 - 885595. - direttore.istruzione@gov.sm
www.istruzioneecultura.sm



**DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE E CULTURA**

9. Al momento dell'iscrizione è possibile presentare domanda di frequenza scolastica anche per plessi diversi da quello del bacino di appartenenza. L'accettazione di tali richieste di iscrizione su diverse sedi, che non comporta la garanzia del trasporto scolastico, sarà subordinata alla capacità ricettiva dei plessi, all'evitare disequilibri nella formazione delle classi, così come indicato nel punto 8 ed al criterio del miglior utilizzo del personale e delle risorse disponibili. La Direzione scolastica prenderà in considerazione le richieste nel rispetto delle seguenti priorità, elencate in base alla loro rilevanza e comunque tutte subordinate a ragioni pedagogico-didattiche atte a garantire efficaci percorsi formativi che prevalgono su tutti i criteri:
- alunni in situazione di disabilità o con bisogno educativo specifico, per i quali la Commissione Tecnica per l'Inclusione o gli psicologi del Servizio Minori hanno presentato domanda di frequenza in quella determinata realtà;
 - alunni che risiedono in una "zona polmone" del plesso richiesto;
 - alunni che hanno un fratello o una sorella frequentanti già il plesso richiesto (eventuali fratelli minori saranno accolti negli anni successivi nello stesso plesso solo se il numero degli iscritti lo consentirà);
 - alunni, figli di genitori separati, il cui padre o la cui madre risiede nel bacino d'utenza del plesso richiesto;
 - alunni i cui nonni risiedono nella zona di pertinenza del plesso scolastico;
 - alunni la cui residenza è la più vicina al plesso scolastico richiesto, percorrendo la principale rete stradale.
10. Trasferimenti di residenza documentati, che potrebbero verificarsi successivamente al periodo delle iscrizioni, saranno tenuti in considerazione, nella formazione della classe del plesso richiesto, solo qualora non venga superato il numero massimo di 22 alunni per classe. La Direzione si riserva anche di indirizzare verso plessi limitrofi, domande che perverranno dopo il termine del periodo fissato per le iscrizioni, nel caso in cui l'accettazione della richiesta determini il superamento delle 22 unità per classe.
11. Per situazioni non contemplate nei punti precedenti, viene demandata al Dirigente scolastico, sentito il Coordinamento didattico di cui alla legge 12 febbraio 1998 n. 21, l'assunzione delle deliberazioni più opportune, tenendo conto delle indicazioni pedagogico-didattiche e nell'intento di ricercare le migliori condizioni per l'efficacia dei percorsi formativi.
12. Si precisa che la frequenza in un determinato plesso della Scuola d'Infanzia non dà diritto all'iscrizione al corrispondente plesso della Scuola Elementare, in quanto la stessa è subordinata a quanto previsto dal presente Regolamento.

Per le iscrizioni alle classi intermedie:

Gli alunni che proseguono la frequenza scolastica della Scuola Elementare nello stesso plesso, sono iscritti d'ufficio alla classe successiva, al termine della valutazione di fine anno.

L'accettazione delle domande di trasferimento in altri plessi scolastici in caso di cambio di residenza documentato o per altre valide motivazioni, così come l'accoglimento delle richieste di iscrizioni di scolari provenienti da istituti posti fuori territorio, saranno subordinati a quanto espresso nel presente Regolamento e alla normativa vigente.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrađa Omerelli, 23 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 882262 - 885595. - direttore.istruzione@gov.sm
www.istruzioneecultura.sm



**DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE E CULTURA**

Nella definizione della pertinenza territoriale sono da considerare "zone polmone", le aree in prossimità dei limiti circoscrizionali, indicate nelle planimetrie di cui si può prendere visione nella sede della Direzione o visitando il sito www.elementare.educazione.sm. La residenza in tali zone può determinare indifferentemente l'iscrizione ad uno dei plessi limitrofi.

Si precisa che per il trasporto scolastico di un mezzo pubblico che si recherà presso plessi diversi dal Castello di residenza potrà prevedere la predisposizione di punti di raccolta.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio del Dipartimento Istruzione in data 31 marzo 2025.

Il Direttore del Dipartimento Istruzione e Cultura

Dott. Emanuele D'Amelio

Firmato digitalmente da: Emanuele
D'Amelio
Organizzazione: PA RSM/01
Data: 04/04/2025 10:29:21

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 000325339 del 04/04/2025



DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE E CULTURA

ALLEGATO
AREE DI PERTINENZA TERRITORIALE

AREA 1 (ALTA)

Castelli di Chiesanuova, Fiorentino e Città

AREA 2 (MEDIA)

Castelli di Acquaviva e Borgo Maggiore

AREA 3 (BASSA)

Castello di Serravalle

A queste zone si aggiungono due AREE "polmone" in quanto in o da queste aree possono essere indirizzati o ospitare alunni provenienti da diverse AREE:

AREA POLMONE 1

Castelli di Montegiardino e Faetano – possono essere indirizzati o ospitare alunni dall'AREA 1 e 2

AREA POLMONE 2

Castello di Domagnano – possono essere indirizzati o ospitare alunni dall'AREA 2 e 3

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00032539 del 04/04/2025

■ ■ ■
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 23 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 882262 – 885595. - direttore.istruzione@gov.sm
www.istruzioneecultura.sm